



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
310	03/09/2025	5017	08

Oggetto:

Art. 208 co. 15 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi. Società proponente: Ricicla Italia S.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le Autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti.

ATTESO che

- a) il sig. Pentella Sabato, in qualità di legale rappresentante p.t. della Ricicla Italia S.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla via Allocca n. 6, ha depositato, acquisizione con prot. n. 2025.0202811 del 22/04/2025, istanza di Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 co. 15 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) alla predetta istanza è stata allegata la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla DGRC n. 08/2019;
- c) con nota prot. PG/2025/0210703 del 28/04/2025, la scrivente UOD ha trasmesso alla proponente richiesta di perfezionamento documentale;
- d) con acquisizione prot. PG/2025/0214727 del 30/04/2025, la proponente ha trasmesso allo scrivente Ufficio la documentazione richiesta;
- e) con nota prot. PG/2025/0217151 del 30/04/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i. concernente l'istanza di cui trattasi.

CONSIDERATO che

- a) la proponente ha allegato all'istanza di che trattasi la seguente documentazione, comprensiva delle successive integrazioni:

- Domanda in carta da bollo;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante della proponente;
- Titolo di disponibilità dell'impianto in esame;
- Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del legale rappresentante, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b iscr e 1b dich);
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione "End of Waste" ai sensi del D.M. n. 69 del 28 marzo 2018;
- Relazione "End of Waste" ai sensi del D.M. n. 127 del 28 giugno 2024;
- Relazione "End of Waste" ai sensi dell'art. 184ter D. Lgs. 152/06 in merito alla "cessazione di qualifica del rifiuto" per la produzione dell'ammendante vegetale semplice non compostato;
- Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie pari a € 600,00;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvenuto pagamento delle spettanze professionali da parte del committente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

- b) con nota prot. PG/2025/0219621 del 05/05/2025, la scrivente UOD ha inoltrato all'Arpac – Dipartimento Prov.le di Napoli, trasmettendo la documentazione tecnica relativa all'impianto mobile *de quo*, richiesta di rilascio del parere di competenza in merito alla produzione di "End Of Waste" ai sensi dell'art. 184ter D. Lgs. 152/06 relativamente alla "cessazione di qualifica del rifiuto" per la produzione dell'ammendante vegetale semplice non compostato nonché in merito alla produzione di "End Of Waste" ai sensi del D.M. n. 127 del 28 giugno 2024 e del D.M. n. 69 del 28 marzo 2018;
- c) attraverso la nota acquisita con prot. n. 0403407/2025 del 13/08/2025, l'Arpac - Dipartimento Prov.le di Napoli ha espresso parere finale favorevole con prescrizioni in merito all'impianto mobile di cui trattasi;
- d) l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art 208 co. 15 del D. Lgs.152/06, in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e, quindi, nel caso *de quo* va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura di V.I.A. o quella

di verifica di assoggettabilità alla stessa che comporteranno necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento delle medesime;

e) l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal co.15 dell'art. 208 del D. Lgs.152/06;

f) in data 01/09/2025 sono state richieste alla Prefettura competente le comunicazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

PRECISATO che

a) dalla documentazione tecnica allegata all'istanza in esame risulta che le apparecchiature da utilizzare per l'impianto mobile di cui trattasi sono un trituratore DOPPSTADT modello BISON DW 2560 (matr. n. W090DW218SWV09446) e un vaglio rotante DOPPSTADT modello SM 518.2 (matr. n. W09522217P2D38934), con le seguenti potenzialità:

Per i rifiuti inerti di cui alle operazioni di recupero R5 si avrà la seguente potenzialità:

Impianto mobile	Potenzi alità oraria	Processo di provenienza	Peso specifico rifiuti	Potenzi alità oraria
	mc/h		t/mc	T/h
Trituratore <i>DOPPSTADT</i> <i>modello BISON DW 2560</i>	50	Triturazione primaria e vagliatura macerie dall'attività di costruzione e demolizione e fresatura conglomerato bituminoso	1,5	75
Vaglio rotante <i>DOPPSTADT modello SM</i> <i>518.2</i>	30			45
Totale				120

Per i rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione di aree verdi di cui alle operazioni di recupero R3 si avrà la seguente potenzialità:

Impianto mobile	Potenzi ali tà oraria	Processo di provenienza	Peso specifico rifiuti	Potenzi ali tà oraria
	mc/h		t/mc	T/h
Trituratore <i>DOPPSTADT</i> <i>modello BISON DW 2560</i>	50	Triturazione primaria e vagliatura proveniente dall'attività di manutenzione di aree verdi	0,6	30
Vaglio rotante <i>DOPPSTADT</i> <i>modello SM 518.2</i>	30			18
Totale				48

b) con l'istanza presentata si chiede l'autorizzazione alla gestione dei seguenti codici EER di rifiuti non pericolosi nonché alle seguenti operazioni:

Codici EER	Descrizione	Operazioni di recupero	End Of Waste
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10	R13-R12-R5	D.M. n. 127 del 28 giugno 2024
17.01.01	Cemento		
17.01.02	Mattoni		
17.01.03	Mattonelle e ceramiche		
17.01.07	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06		
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01		
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03		
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.08.01		
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	R13-R12-R5	D.M. n. 69 del 28 marzo 2018
17.03.02	Conglomerato bituminoso		
03.01.01	Scarti di corteccia e legno	R13-R12-R3	Art.184 ter del D.lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04		
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37		
20.02.01	Rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione di aree verdi		
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R13-R12	Esclusivo adeguamento volumetrico e nessuna produzione EoW
15.01.02	Imballaggi in plastica	R13-R12	
17.02.03	Plastica	R13-R12	

c) il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge ex art. 208 co. 15 del D. Lgs. 152/06, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile.

RITENUTO che

conformemente alle risultanze istruttorie ed al parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Arpac–Dipartimento Prov.le di Napoli, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio alla società Ricicla Italia S.r.l., avente sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla via Allocca n. 6, dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

VISTI

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- il D.M. n. 127 del 28 giugno 2024;
- il D.M. n. 69 del 28 marzo 2018;

- la DGRC n. 08/2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Cristiano Emanuele Esposito, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

di AUTORIZZARE, conformemente alle risultanze istruttorie ed al parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Arpac – Dipartimento Prov.le di Napoli, la società Ricicla Italia S.r.l., avente sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla via Allocca n. 6, all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

di PRECISARE che

1) le apparecchiature da utilizzare per l'impianto mobile di cui trattasi sono un trituratore DOPPSTADT modello BISON DW 2560 (matr. n. W090DW218SWV09446) e un vaglio rotante DOPPSTADT modello SM 518.2 (matr. n. W09522217P2D38934), con le seguenti potenzialità:

Per i rifiuti inerti di cui alle operazioni di recupero R5 si avrà la seguente potenzialità:

Impianto mobile	Potenzi alità oraria	Processo di provenienza	Peso specifico rifiuti	Potenzi alità oraria
	mc/h		t/mc	T/h
Trituratore <i>DOPPSTADT</i> <i>modello BISON DW 2560</i>	50	Triturazione primaria e vagliatura macerie dall'attività di costruzione e demolizione e fresatura conglomerato bituminoso	1,5	75
Vaglio rotante <i>DOPPSTADT modello SM</i> <i>518.2</i>	30			45
Totale				120

Per i rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione di aree verdi di cui alle operazioni di recupero R3 si avrà la seguente potenzialità:

Impianto mobile	Potenzi ali tà oraria	Processo di provenienza	Peso specifico rifiuti	Potenzi ali tà oraria
	mc/h		t/mc	T/h
Trituratore DOPPSTADT modello BISON DW 2560	50	Triturazione primaria e vagliatura proveniente dall'attività di manutenzione di aree verdi	0,6	30

Vaglio rotante <i>DOPPSTADT</i> <i>modello SM 518.2</i>	30		18
Totale			48

2) a seguito del presente provvedimento, l'autorizzazione si riferisce alla gestione dei seguenti rifiuti non pericolosi (di cui si riportano codici EER, descrizione del rifiuto, operazioni di recupero):

Codici EER	Descrizione	Operazioni di recupero	End Of Waste
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10	R13-R12-R5	D.M. n. 127 del 28 giugno 2024
17.01.01	Cemento		
17.01.02	Mattoni		
17.01.03	Mattonelle e ceramiche		
17.01.07	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06		
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01		
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03		
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.08.01		
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03		
17.03.02	Conglomerato bituminoso	R13-R12-R5	D.M. n. 69 del 28 marzo 2018
03.01.01	Scarti di corteccia e legno	R13-R12-R3	Art.184 ter del D.lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04		
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37		
20.02.01	Rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione di aree verdi		
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	R13-R12	Esclusivo adeguamento volumetrico e nessuna produzione EoW
15.01.02	Imballaggi in plastica	R13-R12	
17.02.03	Plastica	R13-R12	

di STABILIRE che

1) la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata previa presentazione all'Autorità competente di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;

2) la società è tenuta a comunicare alla scrivente UOD ogni modifica e/o risoluzione che possa intervenire in relazione al titolo di disponibilità dell'impianto mobile *de quo*; a tal proposito, si precisa che il venir meno del suddetto titolo di disponibilità comporta la revoca immediata del provvedimento autorizzatorio.

di SPECIFICARE che

1) il sig. Pentella Sabato, in qualità di legale rappresentante p.t. della società Ricicla Italia S.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza *de qua* e successivamente integrata;

2) la presente autorizzazione non esonera la proponente dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.

di PRESCRIVERE di

per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024:

1) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, per i rifiuti individuati nella tabella precedente, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127;

2) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;

3) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;

4) ciascun lotto di aggregato recuperato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 metri cubi e dovrà essere depositato in modo distinto ed immediatamente identificabile;

5) i rifiuti ammessi che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 lett. bb) e all'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e destinati al recupero e/o smaltimento.

Per i rifiuti identificati al codice EER 17.03.02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69:

6) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell'Allegato 1 stesso, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso;

7) deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

8) qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 17.03.02 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e soggetto al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 lett. bb) e all'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e destinati al recupero e/o smaltimento.

Per il recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione di aree verdi:

9) gli "End of Waste" dovranno risultare conformi all'ammendante vegetale semplice non compostato presente nel registro nazionale dei fertilizzanti di cui al D. Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, con il numero di registro 16059/16. Il prodotto può anche essere utilizzato in agricoltura biologica, come da registro dei fertilizzanti, N. 22823/18 del MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

10) la ditta è tenuta ad effettuare l'iscrizione come fabbricante nel registro dei fertilizzanti immessi sul mercato;

11) adottare tutte le indicazioni ed intendimenti gestionali contenuti nella Relazione ai sensi dell'ex art. 184 ter del D. Lgs. 152/06, del comma 3 bis in merito alla "cessazione di qualifica del rifiuto" per la produzione dell'ammendante vegetale semplice non compostato già presente nel registro nazionale dei fertilizzanti di cui al D. Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (rev. 00, 19/3/2025, ing. A. Mozzillo e ing. D. Celentano);

12) i rifiuti in entrata sono conferiti all'impianto a seguito della ricezione preventiva della scheda descrittiva compilata dal produttore del rifiuto con indicazioni relative alla tipologia di materiale, alle caratteristiche e all'assenza di inquinanti o contaminazioni nel ciclo produttivo. I rifiuti al momento dell'arrivo in impianto vengono sottoposti ai seguenti controlli:

- documentazione di accompagnamento del rifiuto;
- ispezione visiva del materiale valutandone la conformità con quanto dichiarato dal produttore;
- verifica della presenza di impurità o agenti contaminanti (metalli, plastica, macchie di vernice o olio, inerti, terra, ecc.). Qualora fossero presenti non conformità, il carico viene respinto parzialmente o completamente.

13) i diversi lotti di "End of Waste" devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia di fertilizzante, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità;

14) il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

15) il foglio di produzione di EoW deve riportare le seguenti informazioni che permettono la tracciabilità dei prodotti: Protocollo e data di registrazione, Nome del prodotto EoW, Quantità, Lotto e analisi di riferimento. Nel registro di lavorazione verranno annotati tutti i riferimenti ai lotti prodotti (rifiuti in ingresso, periodo temporale, quantitativi e analisi di riferimento);

16) il campionamento dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato;

17) ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato;

18) deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

Prescrizioni generali:

19) le attività di trattamento, consistente nelle operazioni di recupero (R3 e R5), potranno essere effettuate esclusivamente con l'impianto di triturazione e vagliatura aventi le caratteristiche di seguito riportate: trituttore DOPPSTADT modello BISON DW 2560 (matr. n. W090DW218SWV09446) vaglio rotante DOPPSTADT modello SM 518.2 (matr. n. W09522217P2D38934);

20) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R3 e R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

Codici	Descrizione
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.07	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03

17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.08.01
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03
17.03.02	Conglomerato bituminoso
03.01.01	Scarti di corteccia e legno
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.02.01	Rifiuti biodegradabili provenienti da attività di manutenzione di aree verdi

21) non è ammesso il trattamento R5 per il codice EER 17.05.04 - "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03", nel caso in cui tali rifiuti derivino da attività di MISE di cui all'art. 240, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/06 s.m.i., notificati ai sensi dell'art. 242 o 249, o nel caso in cui tali rifiuti derivino da attività di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del predetto Decreto;

22) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento onde valutare l'idoneità in base in base alle apposite previsioni di settore ovvero rispettare le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

23) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;

24) per l'effettuazione delle campagne con mezzo mobile, la Ditta deve presentare comunicazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e deve preventivamente ottemperare alla vigente normativa di assoggettabilità a procedure valutative in materia di VIA/Screening;

25) nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere presentata una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile, degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di accumulo dei rifiuti già trattati, nonché la zona di deposito dei rifiuti generati dall'attività (ad esempio ferro, carta, plastica, ecc.);

26) devono essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpac, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento e in particolare:

- ragione sociale del committente;
- ubicazione del cantiere;
- data inizio e termine della campagna;
- estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
- estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06;
- codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
- n. del lotto di "*End of Waste*" prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
- estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'"*End of Waste*";
- destinazione d'uso del materiale "*End of Waste*" ottenuto;

27) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;

28) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali "*End of Waste*";

29) lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero i rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e altri materiali;

30) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;

31) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;

32) i rifiuti oggetto di recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale, ovvero i valori limite previsti dalla Tabella 2, dalla Tabella 3 (qualora pertinente) al D.M. n. 127/2024 gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso, dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");

33) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso, dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;

34) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano originarsi acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, ferma restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;

35) sui rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati dovrà essere attribuito (in sede di campagna di attività) il corretto e più aderente codice EER, anche tramite, ove occorra, una caratterizzazione analitica;

36) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;

37) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine, la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;

38) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento; inoltre, dovrà essere limitata il più possibile la loro altezza;

39) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol;

40) per ogni campagna dovrà, altresì, essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;

41) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;

42) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna;

43) la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

44) i rifiuti, prima dell'avvio a recupero, devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo, a controllo visivo e a controlli supplementari, anche a campione, qualora se ne ravveda la necessità;

45) si dovranno rispettare le disposizioni inerenti alla corretta gestione dei rifiuti da sottoporre all'impianto di macinazione, con particolare riferimento agli adempimenti relativi all'iniziale selezione, alla verifica e al deposito dei rifiuti in ingresso, al fine di garantirne la conformità al recupero e la separazione di eventuali rifiuti da inviare ad altri impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati;

46) l'area di deposito dei rifiuti da sottoporre a trattamento deve essere dedicata e strutturata in modo da impedire la frammistione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

47) la movimentazione dei rifiuti avviati al recupero nell'ambito della campagna mobile di attività dovrà avvenire in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;

48) i rifiuti che possono dar luogo alla fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi;

49) le operazioni di recupero rifiuti (selezione, vagliatura ecc.) e movimentazione dei medesimi devono essere effettuate da personale esperto e/o appositamente formato;

50) l'impianto e tutte le componenti elettro-meccaniche accessorie utilizzate devono rispettare le direttive comunitarie 2006/42 CE "Direttiva macchine" e, per quanto applicabili, CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

51) la pavimentazione o la superficie impermeabile ove è tenuto stabilmente il mezzo mobile deve essere mantenuta costantemente in buono stato di manutenzione ed integrità al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni o qualunque danno da usura e la Ditta deve provvedere tempestivamente ai necessari ripristini/interventi di manutenzione;

52) la Ditta deve comunicare eventuale variazione del ricovero (posizionamento stabile) del mezzo mobile. In tal caso, il mezzo deve essere ubicato in sito che sia in disponibilità della Ditta con destinazione coerente alle normative urbanistiche;

53) l'impianto e l'attività di campagne con il mezzo mobile dovranno attenersi ai requisiti, disposizioni ed atti in materia di impatto acustico;

54) la Ditta, ai fini della campagna con il mezzo mobile, per i cantieri a farsi, dovrà rispettare i limiti del rumore e per i requisiti previsti in materia di rumore dovrà attenersi alle norme nazionali e alle specifiche disposizioni regionali e comunali, salvo deroghe specifiche;

55) si dovranno adottare specifiche procedure gestionali delle operazioni di raccolta/deposito e macinazione dei rifiuti trattati nelle campagne di macinazione, al fine di predisporre gli accorgimenti necessari per il contenimento delle emissioni di rumore, di polveri e di eventuali acque di dilavamento;

56) la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività e del mezzo mobile e che, con l'opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a minimizzare le emissioni acustiche del macchinario;

57) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polvere del mezzo mobile, deve essere mantenuto in efficienza il sistema integrato di nebulizzazione di acqua, che dovrà essere funzionante per la singola campagna;

58) Durante l'operatività dell'impianto mobile, i sistemi di bagnatura di materiali particolarmente polverulenti dovranno essere impiegati e regolati in modo tale da garantire un adeguato inumidimento dei materiali finalizzato al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera evitando che eccessivi quantitativi d'acqua irrorata possano provocare fenomeni indesiderati di ruscellamento e formazione di pozze;

59) tutte le fasi di lavorazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovranno essere condotte in modo tale da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo di qualsiasi materiale/sostanza ed evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto dei rifiuti stessi;

60) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol;

61) l'impianto dovrà operare in area dotata di adeguata recinzione e cartellonistica di avvertimento al fine evitare l'accesso dei non addetti ai lavori;

62) la gestione del mezzo mobile dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di quanto riportato nei libretti di uso e manutenzione delle case costruttrici;

63) l'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro;

64) nel corso dell'attività dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare adottando eventuali provvedimenti a tutela dei lavoratori che operano con il mezzo e di quelli che operano nelle aree limitrofe ad esso;

65) l'autorizzazione dovrà essere custodita presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia dell'autorizzazione con allegata la "dichiarazione di conformità CE" del mezzo dovranno essere disponibili presso i siti nei quali l'impianto mobile sarà operativo;

66) Per le modifiche nella gestione dei rifiuti deve essere presentata domanda di modifica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

di PRESCRIVERE, altresì, che

1) siano rispettati i contenuti tecnici e gli intendimenti gestionali indicati negli elaborati tecnici presentati;

2) gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure atte ad evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare, si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

3) devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste;

4) devono essere attuate tutte le precauzioni al fine di evitare sversamenti accidentali di effluenti liquidi;

5) devono essere posti in essere e tenuti in costante efficienza i sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la lavorazione e la movimentazione dei rifiuti;

6) deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti circa il funzionamento degli stessi, le cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti nonché le modalità e i mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;

7) l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri e dei reflui discendenti dal ciclo di lavorazione dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa;

8) per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Campania, la proponente dovrà osservare le disposizioni previste dalla DGRC n. 08/2019; negli altri casi, occorrerà attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti;

9) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo la normativa vigente;

10) la comunicazione di inizio campagna, con la relativa documentazione, deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli di competenza, al Comune nel cui territorio la stessa è prevista, all'ASL competente ed all'ARPAC;

11) devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero secondo la normativa vigente;

12) per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) co. 11 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Regione *pro tempore* con le modalità previste dalla DGRC n. 08/2019;

13) in ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. "*End of Waste*"), la società dovrà conformarsi, per tutte le tipologie di rifiuti sottoposti a recupero attraverso l'impianto *de quo*, ai contenuti dei riferimenti normativi e tecnici vigenti e qui integralmente richiamati anche se non riportati. In mancanza di tale formazione, i suddetti rifiuti sono da qualificarsi come tali ad ogni effetto, atteso che la perdita della qualifica di rifiuto per assumere quella di prodotti può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di legge, dei Regolamenti UE o D.M. emanati o, in assenza, delle specifiche tecniche applicabili;

14) venga comunicato, in sede di campagna, il responsabile tecnico autocertificandone i relativi requisiti come prescritti dalla normativa vigente in materia.

di PRECISARE, altresì, che

1) il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente nonché nei casi di inosservanza alle

prescrizioni, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2) la società, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni, ecc.);

3) l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito della documentazione antimafia richiesta alla Prefettura competente, per cui l'eventuale esito positivo della stessa comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;

4) tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendone tempestivamente gli esiti a questa UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

di DISPORRE la comunicazione del presente atto ai sensi dell'art. 184-ter co. 3septies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

di NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

di TRASMETTERE il presente provvedimento, che ha valore su tutto il territorio nazionale, per quanto di competenza, al Comune di Somma Vesuviana, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania, al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro" e a tutte le Regioni d'Italia, che provvederanno a trasmetterne copia alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO